

(N. 584-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 ottobre 1949.

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1950. (V. Stampato N. 822)

d'iniziativa del Senatore RICCIO

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1950

Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art.1.

Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

I dentic.

vigore, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto è prorogato di trenta giorni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Identico.

L'Amministrazione che ha bandito il concorso deve darne immediata notizia con gli stessi mezzi di pubblicità adottati per il bando.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.